

Bruxelles, 30.5.2018 COM(2018) 386 final

ANNEXES 1 to 2

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il programma antifrode dell'UE

{SWD(2018) 294 final}

IT IT

ALLEGATO I

Elenco indicativo dei tipi di costi che saranno finanziati dal programma per le azioni realizzate in conformità al regolamento (CE) n. 515/97:

- a) l'insieme dei costi d'installazione e di manutenzione dell'infrastruttura tecnica permanente che mette a disposizione degli Stati membri i mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative;
- b) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno nonché, se del caso, qualsiasi altra indennità, dei rappresentanti degli Stati membri e, all'occorrenza, dei rappresentanti di paesi terzi, che partecipano alle missioni dell'Unione europea, alle operazioni doganali congiunte organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa e a corsi di formazione, riunioni ad hoc e riunioni preparatorie e di valutazione delle indagini amministrative o delle azioni operative condotte dagli Stati membri, se organizzate dalla Commissione o in collaborazione con essa:
- c) le spese relative all'acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell'infrastruttura informatica (hardware), dei software e delle specifiche connessioni di rete, nonché ai relativi servizi di produzione, supporto e formazione ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;
- d) le spese legate alla comunicazione di informazioni e le spese sostenute per le relative azioni che consentono l'accesso all'informazione, ai dati e alle fonti di dati ai fini della realizzazione delle azioni previste dal regolamento (CE) n. 515/97, in particolare la prevenzione delle frodi e la lotta antifrode;
- e) le spese relative all'utilizzo del sistema informativo doganale previsto dagli strumenti adottati a norma dell'articolo 87 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare dalla decisione 2009/917/GAI sull'uso dell'informatica nel settore doganale, nella misura in cui tali strumenti prevedono che dette spese siano a carico del bilancio generale dell'Unione europea;
- f) le spese per l'acquisto, lo studio, lo sviluppo e la manutenzione delle componenti dell'Unione della rete comune di comunicazione, utilizzate ai fini della lettera c).

ALLEGATO II

INDICATORI PER LA SORVEGLIANZA DEL PROGRAMMA

Il programma sarà sottoposto a un'attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui l'obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma sono stati conseguiti e al fine di ridurre al minimo gli oneri e i costi amministrativi. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

Obiettivo specifico 1: prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;

Indicatore 1: sostegno alle attività volte a prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, misurato in base:

- 1.1 al tasso di soddisfazione per le attività organizzate e (co)finanziate tramite il programma;
- 1.2 alla percentuale di Stati membri che beneficiano ogni anno del programma.

Obiettivo specifico 2: favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell'Unione.

Indicatore 2: tasso di soddisfazione degli utenti riguardo all'utilizzo del sistema di gestione delle irregolarità.

Obiettivo specifico 3: fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale.

Indicatore 3: Quantità di informazioni sull'assistenza reciproca messe a disposizione e numero di attività sostenute nel settore dell'assistenza reciproca.